

Avvocato Heinz Walter Mathys

Presidente SKUS

**Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve
Swiss Commission for the Prevention of Accidents on Snowsport Runs**

www.skus.ch

SCI E SNOWBOARD: SICUREZZA E RESPONSABILITÀ IN SVIZZERA

**Relazione del Presidente SKUS
Consensus Conference on the "Turin Charter on Skiing Safety",
Torino, 5 febbraio 2006**

1. Nessuna base legale speciale in Svizzera ⇔ Direttive SKUS e direttive Funivie Svizzere FUS
2. Regole FIS
3. Regole specifiche SKUS per snowboarder e direttive per park e pipe
4. Polizia delle piste ⇔ Servizio d'ordine privato
5. Servizio piste e soccorso
6. Omologazione piste e soccorso
7. Responsabilità dei gestori - responsabilità degli sciatori e snowboarder

1. NESSUNA BASE LEGALE SPECIALE IN SVIZZERA ⇔ DIRETTIVE SKUS E DIRETTIVE FUNIVIE SVIZZERE FUS

L'Italia ha creato la Legge 24 dicembre 2003, n. 363, *Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*.

L'aumento di gravi incidenti sulle piste da sci é un fatto indiscutibile. Il Consiglio federale svizzero condivide, con l'autore della mozione 05.3012 del 28.02.2005, *Stop ai pirati delle piste di sci*, la preoccupazione riguardo all'aumento. In effetti, deve essere fatto tutto il possibile per migliorare la sicurezza e ridurre il numero degli incidenti. Per raggiungere questo obiettivo pe-

rò, non servono nuove prescrizioni di legge o nuove competenze. Le basi giuridiche in ambito civile e penale sono sufficienti.

Malgrado diversi atti parlamentari in Svizzera non esiste nessuna base legale speciale in materia di sicurezza per sciatori e snowboarder. Questo non vuol dire che gli sport sulla neve nelle nostre alpi si praticano in un campo privo di leggi.

Anche in Svizzera esistono norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa.

Le **misure preventive** si chiamano

DIRETTIVE / GUIDELINES / DIRECTIVES / RICHTLINIEN

e sono **riconosciute dai tribunali svizzeri come misura di prudenza.**

Le *DIRETTIVE* non sono emanate da organi statali, ma bensì da organizzazioni private che le elaborano e le comunicano.

Queste organizzazioni sono:

Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS (esiste dal 1960)

e

Commissione delle questioni giuridiche relative alle discese per gli sport sulla neve delle FUNIVIE SVIZZERE (esiste dal 1974).

La SKUS é una fondazione secondo il diritto Svizzero.

Destinatari delle direttive SKUS sono i **responsabili della sicurezza dei gestori funiviari** come pure gli **sciatori e snowboarder**.

Per esteso:

Direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve, edizione 2002 (⇒ www.skus.ch / italiano / Regole FIS e direttive SKUS)

e

Direttive per sciatori e snowboarder, edizione 2002 (⇒ www.skus.ch / italiano / Regole FIS e direttive SKUS).

Le **direttive Funivie Svizzere FUS** si chiamano:

L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese per gli sport sulla neve (quinta edizione 2002);

in breve: Direttive FUS relative alle discese per gli sport sulla neve.

Le **direttive SKUS e FUS** determinano in quale modo pianificare, gestire e curare la manutenzione delle discese da sport sulla neve affinché l'utente di queste discese possa percorrerle in tutta sicurezza. Le direttive SKUS e FUS sono approvate dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

Le direttive SKUS e FUS si basano sul fatto che, di principio, gli utenti (sciatori, snowboarder, ecc.) utilizzano le discese a loro rischio e pericolo.

I pericoli inerenti la pratica di questi sport non possono essere loro evitati con le misure che si basano sulle direttive. Gli utenti devono adattare il loro modo di praticare il loro sport alle loro capacità e alle condizioni del terreno, alla visibilità e alla qualità della neve. In particolare essi devono essere in grado di avere sotto controllo tutte le difficoltà che può essere in grado di avere sotto controllo tutte le difficoltà che può presentare il terreno (ondulazioni, dossi, avvallamenti, ecc.), gli ostacoli sul pendio (alberi, edifici, recinzioni, rocce sorgenti, ecc.), le condizioni atmosferiche (nebbia, temperatura, ecc.) e lo stato della neve (solchi, luoghi privi di neve, luoghi ghiacciati, ecc.).

Gli utenti si muovono esclusivamente a proprio rischio e pericolo sul terreno **al di fuori delle discese demarcate (piste, itinerari e sentieri)**.

Il terreno al di fuori delle piste e degli itinerari è da considerare come **zona non controllate**, la quale non viene né demarcata né protetta dai pericoli inerenti la montagna.

In particolare, non viene assicurata la sicurezza delle "piste" selvagge, delle varianti e delle Freeride Areas.

Le **piste** sono demarcate al centro o da entrambi i lati secondo il loro grado di difficoltà (piste facili = colore blu, piste di media difficoltà = colore rosso, piste difficili = colore nero).

Gli **itinerari**, normalmente demarcati al centro in giallo, non sono differenziati secondo il loro grado di difficoltà.

Il contenuto delle **Direttive SKUS per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve** è:

- Responsabilità personale dell'utente delle discese (cifre 1-3)
- Suddivisione delle discese (cifre 4-6)
- Pianificazione delle discese (cifre 7-12)
- Utilizzazione conforme delle discese (cifre 13-16)

- Apertura delle discese (cifra 17)
- Demarcazione delle discese (cifre 18-24)
- Bordo della pista (cifre 25-27)
- Misure di protezione contro gli ostacoli artificiali o naturali (cifre 28-30)
- Impiego di veicoli battipista (cifre 31-34)
- Misure in caso di pericolo di valanghe (discese demarcate, zona non controllata, Freeride Checkpoints, attualità dell'avvertimento, cifre 35-38)
- Misure di protezione contro il pericolo di caduta (cifre 39-41)
- Servizio delle piste e del soccorso (cifre 42-46)
- Servizio d'ordine (cifre 47-48)
- Stato della demarcazione e della segnaletica [demarcazione delle piste, degli itinerari e delle piste da slitta, cartelli di pericolo, tavole di avvertimento (pericolo di valanghe nella zona non controllata, segnale luminosa lampeggiante in caso di valanghe, zona a bassa velocità, nessuna discesa demarcata né controllata, non abbandonare la discesa - crepacci), cartelli di sbarramento, cartelli di indicazione, zone di protezione di flora e fauna, tavole di orientamento, cifre 49-57]
- Dimensioni minime di cartelli e tavole
- Determinazione dei colori secondo le norme RAL

Contrariamente alla Legge 24 dicembre 2003, n. 363 (art. 15 cifra 4), la salita della pista con gli sci ai piedi non è vietata.

Le **Direttive SKUS per sciatori e snowboarder** valgono per tutti gli utenti delle discese da sport sulla neve.

Le **informazioni importanti** sono:

- Si scia e si va in snow a proprio rischio.
- Usare le discese demarcate.
Queste vengono protette da pericoli alpini (pericolo di caduta e valanghe).

- Il terreno al di fuori delle discese demarcate non è assicurato.
- Rispettare la natura. Proteggere flora e fauna.
- Proteggere la testa di adulti e bambini con un casco.

Le direttive riguardano **specialmente**

- le discese da sport sulla neve demarcate
- le zone non controllate - pista off
- il fuoripista e freeriding
- le zone di protezione di flora e fauna
- il soccorso in caso di incidenti

2. REGOLE FIS

Le Regole di condotta dello sciatore di discesa e dello snowboarder FIS (Federazione Internazionale di Sci (redazione 2002, Portoroz) sono **parte integrante** delle Direttive SKUS e FUS.

Le Regole FIS non erano un'invenzione libera, ma il risultato dell'esperienza della giurisprudenza nei paesi delle Alpi (Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera) e di cognizioni proprie degli esperti della FIS in materia dello sport sci

[Congresso FIS 1967 (Beyrouth); leggermente modificate ai congressi FIS 1990 (Montreux) e 2002 (Portoroz)].

Le Regole FIS sono l'espressione dei doveri di diligenza che incombono allo sciatore e allo snowboarder. Nella prassi giuridica queste regole sono vincolanti.

Per meglio ricordare, la SKUS ha elaborato un **conciso** come segue :

Regola fondamentale

1. Non mettere in pericolo o danneggiare nessuno.

Regole di circolazione

2. Discendere a vista. Adeguare la velocità e il comportamento alle proprie capacità nonché alle condizioni della pista e meteo.
3. Rispettare il percorso degli sciatori e degli snowboarder che precedono.
4. Durante sorpasso mantenere una distanza sufficiente.
5. Prima di partire e curvare verso monte guardare a monte.

Sosta/salita

6. Sostare solo a bordo pista o in luoghi ben visibili.
7. Salire o scendere solo ai bordi della pista.

Segnali

8. Rispettare le demarcazioni e la segnaletica.

In caso d'incidente

9. Prestare soccorso, avvertire il servizio di salvataggio.
10. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

SCONTRI:

Contrariamente alla Legge 24 dicembre 2003, n. 363 (art. 19), la presunzione *Concorso di colpo* (per analogia con art. 2054 al. 2 del Codice civile italiano, *Circolazione di veicoli*) non esiste nel diritto svizzero. L'art. 41 al. 1 del Codice delle obbligazioni determina:

"Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza".

Le regole FIS sono applicate.

3. REGOLE SPECIFICHE SKUS PER SNOWBOARDER E DIRETTIVE PER PARK E PIPE

Come complemento delle Regole di condotta della FIS, la SKUS ha emanato, *in accordo con le associazioni di snowboarder*, cinque regole specifiche che devono essere osservate specialmente dagli snowboarder.

(Prima redazione 1990 !)

Le regole sono:

1. La gamba anteriore deve essere collegata saldamente alla tavola con una cinghia di ritenuta.
2. Durante la risalita con skilift o seggiovie togliere la gamba posteriore dall'attacco.
3. Prima di ogni cambio di direzione, in particolare prima di un heel turn/una virata backside, volgere lo sguardo indietro per verificare lo spazio.
4. Dopo aver tolto lo snowboard, posarlo sempre sulla neve con gli attacchi verso il basso.
5. Sui ghiacciai, non staccare la tavola per il pericolo di crepacci.

Due direttive per park e pipe:

1. Prima di usare fun park e half pipe farsi un'idea degli impianti.
2. Prima di esibirsi in acrobazie, accertarsi che la zona di atterraggio sia libera.

4. POLIZIA DELLE PISTE ⇔ SERVIZIO D'ORDINE PRIVATO

In Svizzera non esiste una polizia delle piste statale **con diritto di contravvenzione**. Non è necessaria l'introduzione di una polizia operante sulle piste e autorizzata ad infliggere pene o multe. Il servizio piste e soccorso esercita il servizio d'ordine (Direttive SKUS cifra 47).

"Il titolo di trasporto può essere ritirato agli utenti degli impianti a fune e delle discese i quali si rifiutano di seguire le istruzioni dei responsabili della sicurezza e che non rispettano la segnaletica.

Gli utenti che, per mancanza di padronanza e assenza di riguardo, mettono in pericolo la vita o l'integrità di altre persone, possono essere denunciati alla polizia o al Giudice istruttore per perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 del Codice penale svizzero). In particolare agiscono in assenza di riguardo gli sportivi del fuori pista e del freeride che, praticando senza curarsi della tavola di avvertimento n° 8 (Pericolo di valanghe nella zona non controllata), e del segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe n° 8a così come degli sbarramenti, rischiano di sganciare delle valanghe e mettono in pericolo la vita o l'integrità di altre persone che si trovano sulle piste, gli itinerari o i sentieri. Inoltre, in caso di messa in pericolo d'impianti ferroviari e d'impianti a fune, sono applicabili anche gli art. 238 e 239 del Codice penale svizzero" (Direttive SKUS cifra 48).

L'art. 3 al. 2 dell'Ordinanza sul trasporto pubblico (OTP, RS 742.401) del 5 novembre 1986 (*Diniego del trasporto*) determina:

"Un'impresa può negare a persone il trasporto per la pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, ritirare loro il biglietto, se, nella regione servita dall'impresa, esse, con il loro comportamento, mettono altri manifestamente in pericolo, in particolare:

- a. *violando norme elementari di prudenza;*
- b. *percorrendo un pendio esposto a valanghe;*
- c. *non rispettando istruzioni o segnali di divieto;*
- d. *opponendosi agli ordini degli agenti dei servizi di vigilanza e di salvataggio."*

Gli **organi di polizia** vengono interpellati dal servizio piste e soccorso quando si verificano incidenti gravi o in caso di morte, in special modo a seguito di collisioni (Direttive SKUS, cifra 45).

5. SERVIZIO PISTE E SOCCORSO

Le imprese di trasporto responsabili della sicurezza dispongono di un **dispositivo di sicurezza**. Esse detengono un servizio piste e soccorso.

Questo servizio **prepara** le piste, **ne cura** la manutenzione e **le controlla**. Il servizio piste e soccorso si occupa dei primi soccorsi e provvede all'evacuazione degli utenti feriti sulle piste e sugli itinerari.

Funivie Svizzere organizza dei corsi di formazione centrali e decentralizzati (A, B e C) per il servizio piste e salvataggio. Questi corsi sono aperti anche alle imprese che non sono membre dell'associazione.

La formazione continua é obbligatoria e viene controllata dalla commissione di formazione piste e salvataggio FUS.

6. OMOLOGAZIONE PISTE E SOCCORSO

Le imprese responsabile della sicurezza possono far omologare le loro piste come pure il servizio soccorso dalla commissione di omologazione della Funivie Svizzere. Queste omologazioni vengono fatte sotto il patronato della SKUS e sostenute da *sualiv*, *ufficio prevenzione infortuni* e *swiss ski*.

La commissione di omologazione procede a dei controlli non annunciati.

7. RESPONSABILITÀ DEI GESTORI – RESPONSABILITÀ DEGLI SCIATORI E SNOWBOARDER

Nella sua decisione del 23 dicembre 2003 (DTF 130 III 193) il Tribunale federale ha chiaramente fissato le responsabilità reciproche dei gestori e degli sciatori e snowboarder come segue:

L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese di sport sulla neve chiede che gli utenti siano protetti contro *pericoli non riconoscibili senz'altro* (trappole) e contro pericoli non evitabili nonostante l'attenzione richiesta dallo sciatore e snowboarder.

Su delle piste demarcate *da entrambi i lati*, la demarcazione contraddistingue il bordo della pista. Le piste sono dunque delimitate lateralmente.

Su delle piste demarcate *al centro*, il bordo della pista non è contrassegnato. La delimitazione della pista risulta dalla battitura con la macchina e dalle condizioni del terreno.

Quando degli ostacoli minacciano gli utenti delle discese o se vi è pericolo di caduta, bisogna sempre demarcare e assicurare in modo efficace il bordo della pista, *compresa una zona di due metri di larghezza al massimo*.

Non è necessario creare dei veri e propri spazi per le cadute.

I **limiti** dell'obbligo sono da una parte la **proporzionalità**:

Il gestore deve fare quello che è **necessario e possibile normalmente**.

Dall'altra parte la **responsabilità personale** degli utenti:

I pericoli inerenti lo sport sono a loro rischio e gli sportivi devono comportarsi secondo le regole FIS e adattare la loro velocità alle loro capacità e alle condizioni delle discese e del tempo e devono rispettare la demarcazione e la segnaletica.

Questa decisione conferma in modo chiaro tutto quello preparato nella SKUS e nella FIS:

Esiste una responsabilità rigorosa per i gestori delle aree sciabili ma questa responsabilità è limitata dalla responsabilità personale degli sciatori e snowboarder.

Agire con responsabilità:


